

REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 25/19

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati

Cinthia PINOTTI Presidente

Walter BERRUTI Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità n. 20260 promosso dalla Procura regionale nei confronti di

C. M., (C.F. omissis), nato a omissis, il omissis, ivi residente in omissis,

rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di costituzione e

memoria difensiva, dagli avv.ti Paola Balzarini (c.f. BLZPLA72M68L682Y)

e Andrea Mascetti (c.f. MSCNDR 71M10L682Z) ed elettivamente

domiciliato presso lo studio della prima in Milano, Piazzale Cadorna n. 2;

D. F. M., (C.F. omissis), nato a omissis, il omissis, ivi residente in Via

omissis, rappresentato e difeso, giusta Procura in calce all'atto di costituzione

e memoria difensiva, dagli avv.ti Paola Balzarini (c.f.

BLZPLA72M68L682Y) e Andrea Mascetti (c.f. MSCNDR 71M10L682Z) ed

elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano, Piazzale

Cadorna n. 2;

Uditi, all'udienza in data 13 dicembre 2018, il Vice Procuratore regionale dott. Massimo Valero e l'avv. Paola Balzarini per i convenuti.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Rilevato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 28 novembre 2017 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha evocato in giudizio i signori C. R. (ex Sindaco dal 1995 al 2004, quindi vice – Sindaco dal 2004 al 2009), A. S. (ex Segretario/direttore generale in pensione dal 1° marzo 2008, quindi direttore generale, cessato dal 28 dicembre 2010), S. Z. B. (ex responsabile ufficio tecnico comunale, in pensione dal 1° settembre 2003), M. C. (funzionario ufficio tecnico comunale tutt'ora in servizio), M. D. F. (funzionario ufficio tecnico comunale, tutt'ora in servizio), chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di Omissis, nella misura di euro 70.000,00 quanto a C. R. e A. S., euro 30.000,00 quanto a S. Z. B., euro 15.000,00 quanto a M. C. e M. D. F. o del diverso importo che verrà determinato nel corso del giudizio, in relazione ad una fattispecie di danno indiretto conseguente a transazione prospettato dall'amministrazione a seguito di soccombenza nell'ambito di duplice grado di un giudizio avanti al Giudice ordinario per condotte integranti mobbing verticale nei confronti di un dipendente comunale.

Espone l'ufficio requirente nell'atto introduttivo del giudizio che in seguito a trasmissione della sentenza n. 35/2013, in data 14 febbraio 2013 - 9 aprile

2013, pronunciata dalla Prima Sezione del Tribunale di Vercelli, la Procura contabile ha esperito attività istruttoria, dalla quale sarebbe emersa una situazione di danno alla finanza pubblica cagionata dai sopra menzionati funzionari comunali e amministratore locale.

La vicenda trae origine dall'azione giudiziale promossa nel 2009 dal signor E. M. - dipendente del Comune di Omissis (VC) a far data dal 1984- anno in cui vinse il concorso per geometra, sesta qualifica funzionale, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, professionale e patrimoniale conseguente a comportamenti di contestata dequalificazione e di "mobbing" posti in essere ad opera dei suoi superiori, a partire dall'anno 1996 e fino all'anno 2008.

Il Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 35 del 14 febbraio - 9 aprile 2013, aveva accolto le domande e conseguentemente condannato l'Amministrazione al pagamento, in favore del M., della somma complessiva di euro 261.256,00 a titolo di risarcimento del danno, così composta:

- danno non patrimoniale biologico, nella componente relativa alla lesione del diritto alla salute: euro 21.934,00;
- danno non patrimoniale, nella componente relativa alla lesione del diritto alla dignità professionale costituzionalmente tutelato ex art. 2 Cost.: euro 155.000,00;
- danno patrimoniale da lucro cessante da demansionamento per la perdita di occasioni di crescita professionale e di percezione di emolumenti di natura retributiva in misura superiore (quest'ultima voce secondo il criterio della perdita *chance*): euro 84.322,00.

Aveva condannato inoltre il Comune di Omissis al pagamento:

- degli interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo, alla rifusione delle spese processuali, oltre IVA e c.a.;
- degli oneri di CTU liquidati con separati decreti.

Avverso la citata sentenza il Comune di Omissis aveva proposto ricorso in appello, respinto con sentenza n. 646/2014 del 4 giugno - 15 luglio 2014. Con la detta pronuncia il Comune era stato altresì condannato a rimborsare all'appellato le spese di giudizio, liquidate in euro 15.000,00 oltre IVA e CPA.

Con deliberazione n. 77 del 19 giugno 2015 la Giunta Comunale aveva approvato la proposta di accordo transattivo con il dipendente E. M.. L'accordo prevedeva la definizione del contenzioso attraverso la corresponsione al dipendente dell'importo complessivo di euro 200.000,00 a saldo e stralcio di quanto stabilito dalle sentenze n. 35/2013 (Tribunale di Vercelli) e n. 646/2014 (Corte d'Appello di Torino), di cui euro 175.000,00 per danno non patrimoniale, come determinato in sentenza e relativi interessi, ed euro 25.000,00 per rimborso spese legali, oltre all'assegnazione di E. M. all'Ufficio Lavori Pubblici, con il riconoscimento di un'indennità annua di euro 1.000,00 e l'iscrizione del dipendente a 2 corsi di aggiornamento professionale entro il 2015 e ad altri 2 entro la fine del 2016.

In esecuzione della scrittura privata di transazione, stipulata tra le parti in data 6 luglio 2015, il Comune di Omissis corrispondeva a E. M. la somma complessiva di euro 200.000,00 con mandato n. 2405 del 17 settembre 2015. Secondo la prospettazione accusatoria l'esame di quanto accertato in sede

istruttoria faceva emergere la sussistenza di una situazione di illiceità che aveva comportato un ingente danno alla finanza pubblica e, in particolare, al patrimonio del Comune di Omissis.

Al termine dell'attività istruttoria, pertanto, con invito a dedurre regolarmente notificato, la Procura Regionale per il Piemonte ha prospettato a carico dei cinque convenuti sopra indicati, già amministratori o funzionari del Comune di Omissis, una responsabilità amministrativo-contabile inerente al danno patito dall'ente locale in conseguenza dei comportamenti illeciti accertati.

All'esito dell'esame delle difese degli invitati, ed in particolare delle deduzioni prospettate da C. R., la Procura ha ravvisato la necessità di disporre un approfondimento istruttorio ai sensi dell'art. 67, co. 7 dell'All. n. 1 al d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174, finalizzato a verificare l'esistenza di eventuali polizze assicurative e le ragioni della mancata attivazione da parte dell'Ente locale, anche per accertare l'eventuale sussistenza di responsabilità in capo ad altri soggetti.

A tal fine ha richiesto una proroga del termine per la chiusura dell'istruttoria: con Ordinanza n. 3/IP/2017, resa in data 9 giugno 2017, la Sezione giurisdizionale ha autorizzato la proroga "per l'emanazione dell'eventuale atto di citazione sino al 29 novembre 2017".

Al termine dell'attività istruttoria la Procura regionale non ha ritenuto superati gli addebiti rivolti originariamente ai destinatari dell'invito a dedurre, radicando il presente giudizio di responsabilità.

Dall'esame di quanto emerso in sede istruttoria risulterebbe accertato, alla luce delle pronunce del Giudice ordinario, nonché dagli atti formati nel corso

dei due gradi del predetto giudizio, acquisiti al presente procedimento, la responsabilità degli stessi per comportamenti mobbizzanti tenuti nei confronti del dipendente E. M..

Sarebbe stato accertato che il M. è stato sottoposto sistematicamente nel corso degli anni, dal 1996 sino al momento del deposito del ricorso (2009), a plurime condotte vessatorie, consistite sia nel compimento di atti di per sé illeciti, quali l'assegnazione di mansioni inferiori rispetto al proprio livello contrattuale, o lo svuotamento delle mansioni a lui assegnate, costringendolo a lunghi periodi di inattività, sia nell'adozione di condotte volte a determinare il costante isolamento del lavoratore, escludendolo dal collegamento con la rete informatica aziendale, impedendogli di uscire dal proprio ufficio, imponendogli di lavorare in condizioni ambientali precarie, e da ultimo trasferendo la sua sede di lavoro presso un piccolo ufficio, sprovvisto di collegamenti telematici nonché della linea telefonica esterna, sito presso il cimitero comunale all'interno dell'edificio dove si trova l'ossario.

L'inizio del comportamento persecutorio da parte dei superiori gerarchici del M. è stato collocato temporalmente nell'anno 1996, quando lo stesso sarebbe stato incaricato di effettuare un controllo sullo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, per il quale il M. sarebbe stato costretto, per settimane, ad aprire ogni giorno i cassonetti dei rifiuti di Omissis per verificarne l'effettivo svuotamento, ciò che di per sé non costituiva certamente compito adeguato alla qualifica professionale del M.. L'attività persecutoria sarebbe proseguita, poi, quando, senza soluzione di continuità, in seguito a detti controlli, egli predispose una relazione, evidenziando le lacune del servizio di raccolta rifiuti

e ricevendo minacce di non ostacolare o frapporsi alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta affidataria del servizio.

Successivamente la condotta persecutoria proseguì nell'assegnazione al M. di incarichi dequalificanti nonché, in particolare, nella costrizione del dipendente a lunghi periodi di inattività e solitudine, all'interno di un ufficio fatiscente ed isolato.

Sarebbe emerso che il M. venne escluso dalla formazione specialistica che consentì agli altri due geometri, M. D. F. e M. C., di progredire di carriera, con risvolti notevolmente vantaggiosi anche dal punto di vista economico.

Il mancato collegamento con la rete aziendale avrebbe determinato concrete difficoltà nello svolgimento del lavoro quotidiano del M., considerato, ad esempio, che egli aveva la necessità di reperire i dati anagrafici dei richiedenti per i contratti di fornitura di acqua, che poteva ottenere solo telefonando all'Ufficio Anagrafe o all'Ufficio Tributi.

Secondo la ricostruzione accusatoria al M. sarebbero inoltre stati creati problemi per l'ottenimento delle ferie necessarie per la pratica di adozione internazionale, del figlio e successivamente gli sarebbero stati negati ferie e congedi parentali richiesti in relazione ad esigenze di salute del figlio.

Frequente sarebbe stata nel corso degli anni l'assegnazione al M. di mansioni di livello di gran lunga inferiore alle proprie capacità professionali e al proprio inquadramento contrattuale.

La condotta persecutoria dei superiori gerarchici del M. sarebbe, tra l'altro, consistita nell'assegnazione di compiti privi di un reale contenuto, che, unitamente alla costrizione del suddetto a lunghi periodi di inattività, avrebbe

avuto come effetto lo svilimento delle sue capacità professionali e la determinazione nel lavoratore di uno stato di depressione e comunque di prostrazione psicologica.

Le condotte descritte integrerebbero, anche alla luce di quanto accertato nell'ambito dei giudizi civili, gli estremi del *mobbing*, per la loro gravità, frequenza e sistematicità, nonché per la durata che, come si è visto, si è prolungata per molti anni, senza soluzione di continuità.

La contestazione mossa ai convenuti in questa sede non riguarderebbe la correttezza o meno di uno o più atti, ma un insieme di comportamenti che, considerati in via unitaria, porrebbero in luce che ciascun convenuto, nel proprio ruolo, avrebbe agito in modo univoco per umiliare il M., discriminandolo vistosamente e demansionandolo, anche con l'affidamento di incarichi del tutto incongrui ed improbabili.

Il danno sarebbe stato provocato da attività e decisioni specifiche dei superiori gerarchici ai quali è addebitabile la responsabilità dei comportamenti riconosciuti "mobbizzanti" e dequalificanti.

Le citate concorrenti responsabilità discenderebbero quindi sia dalla violazione delle regole e dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, sia dalla violazione dei rispettivi doveri d'ufficio, anche con riferimento al ruolo rivestito, nonché degli specifici obblighi di correttezza e di adozione delle misure necessarie a garantire la tutela, oltre che dell'integrità fisica, anche della personalità morale e professionale dei lavoratori, sanciti in via generale dall'art. 2087 c.c..

E' emerso, infatti, dalla CTU svolta nell'ambito del giudizio civile, che in

dipendenza della condotta inadempiente del datore di lavoro, il M. ha contratto patologia psichica, identificabile in un "disturbo d'ansia reattivo a problemi lavorativi" (CTU medica, pag. 14).

Secondo la prospettazione accusatoria, in conseguenza della vicenda illustrata ai punti precedenti e provata dai documenti prodotti, sarebbe derivato al Comune di Omissis un danno ingiusto, di euro 200.000,00, nella forma di danno indiretto; come si è visto pari alla diminuzione patrimoniale corrispondente alla somma liquidata al dipendente ed alle spese legali e di giustizia corrisposte dall'Ente.

I comportamenti tenuti dai convenuti risulterebbero caratterizzati dal dolo, vale a dire dalla coscienza e volontà di danneggiare il M..

Peraltro, anche se il dolo non risultasse provato, non potrebbe che ritenersi che l'insieme delle condotte tenute sia stato contraddistinto da colpa grave, raffrontando la condotta osservata nella circostanza con quella concretamente esigibile dal funzionario pubblico e dall'amministratore modello, secondo la diligenza professionale richiesta (art. 1176, 2° co., c.c.), anche nei rapporti con i subordinati ed i colleghi.

Con riguardo ai convenuti R., S. e Z. B. la posizione è stata definita con sentenze rispettivamente nn. 107, 108, 109/2018 di questa Sezione che hanno concluso i procedimenti abbreviati incardinati su istanza dei medesimi e concorde parere della Procura contabile, a fronte della corresponsione delle somme determinate con decreti nn. 7, 8 e 9/2018, negli importi rispettivamente di euro 20.000,00 per i primi due e di euro 9.000,00 per Z. B..

I convenuti D. F. e C. non hanno richiesto la definizione del procedimento

mediante l'accesso al rito abbreviato, con conseguente prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario.

Con distinte comparse di costituzione, depositate presso la Sezione in data 24 aprile 2018, i convenuti hanno chiesto, in via preliminare, la declaratoria di prescrizione del credito erariale, per decorso del quinquennio dalla condotta asseritamente produttiva di danno erariale, in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, con assoluzione da ogni addebito. In via di subordine hanno invocato l'esercizio del potere riduttivo.

In entrambe le comparse di costituzione di C. e D. F. si rileva, in particolare, il difetto dell'elemento probatorio in relazione alla condotta asseritamente illecita contestata ai convenuti, tenuto conto dell'impossibilità di desumere una responsabilità in capo ai medesimi, in forza del solo richiamo alle due sentenze rese nel giudizio civile, intentato dal M. nei confronti del Comune di Omissis. Non sussisterebbe un quadro preciso e circostanziato dell'ipotesi accusatoria, tenuto anche conto della circostanza che le condotte ritenute persecutorie sarebbero indicate genericamente, senza specificazione del soggetto agente; ricostruzione che rivelerebbe il tentativo della Procura di "addebitare a tutti i convenuti condotte riferibili solo a taluni di essi o magari a nessuno".

Secondo la prospettazione difensiva, quindi, la genericità degli addebiti mossi al C. e al D. F. dovrebbe di per sé condurre al rigetto della domanda di condanna svolta dalla Procura; ciò anche tenuto conto della circostanza che l'atto di citazione riprenderebbe pedissequamente gli addebiti delle sentenze

del Tribunale di Vercelli e della Corte d'Appello di Torino, che non sarebbero opponibili ai convenuti, i quali non erano parte in tale giudizio. Peraltro, in tale prospettiva, rileva la difesa che le risultanze probatorie del processo civile promosso dal M. condurrebbero a ritenere indimostrate le conclusioni del Giudice civile.

La difesa sottolinea altresì l'incidenza, sull'esito dei giudizi civili, del comportamento processuale del Comune di Omissis, per cui la mancata difesa da parte dell'Ente si sarebbe tradotta nell'affermazione di responsabilità in capo al Comune e nella condanna dello stesso al risarcimento dei danni. Sarebbe quindi stata ascritta ai convenuti una responsabilità non già propria, bensì imputabile a chi scelse la linea difensiva dell'Amministrazione o, in ultima analisi, a coloro che scelsero il legale cui affidare la difesa dell'Ente in primo grado.

In relazione alla posizione di entrambi i convenuti la difesa evidenzia l'esclusione di ogni coinvolgimento degli stessi nei fatti dai quali sarebbe derivato il preteso danno erariale, in assenza di una precisa individuazione dei comportamenti ascrivibili ai medesimi.

Quanto all'unica contestazione specificamente rivolta al C., in ordine alla riassegnazione del M. ai servizi cimiteriali, la difesa osserva che i compiti al medesimo assegnati presentavano sicura complessità tecnica e rientravano tra le mansioni dei lavoratori della Categoria C5 del CCNL tanto che a quest'ultimo, in relazione a tale servizio, fu attribuita anche la speciale indennità di cui all'art. 17, lett. F del CCNL. La riassegnazione a tale servizio non avrebbe quindi, in sé, nulla di degradante per un dipendente di un ufficio

tecnico comunale. Andrebbe anche negato che l'ufficio assegnato al geom. M. all'ingresso del cimitero comunale fosse fatiscente, malsano e precario se si considera che l'Amministrazione comunale aveva eseguito specifici lavori di manutenzione straordinaria del locale stesso.

In ordine alla posizione del D. F. la difesa rileva l'estraneità ai fatti dai quali sarebbe derivato il preteso danno erariale, in quanto quest'ultimo non sarebbe mai stato superiore gerarchico del M. e, pertanto, non potrebbe essersi reso responsabile di fatti di demansionamento o di *mobbing* c.d. verticale. Fino al giugno 2008 il geom. M. avrebbe goduto di un inquadramento superiore a quello dello scrivente. In particolare, all'epoca del solo episodio citato nella citazione nel quale si trovò coinvolto l'odierno ricorrente (marzo 2008), quando cioè venne svuotato l'ufficio del geom. M., quest'ultimo poteva vantare un inquadramento superiore a quello del D. F..

Non si coglierebbe, quindi, nella citazione, alcuna responsabilità a carico del D. F.. Tale episodio sarebbe estraneo ai fatti di demansionamento e non integrerebbe alcun profilo di *mobbing* verticale. Il geom. D. F. sarebbe stato l'esecutore materiale di una disposizione proveniente da altri, dal momento che lo stesso era addetto alla manutenzione dei beni patrimoniali comunali e, in tale contesto, i trasferimenti materiali degli arredi degli uffici ricadrebbero nella sua competenza.

Sia con riferimento alla posizione del C. che a quella del D. F. la difesa eccepisce quindi la prescrizione dell'azione di responsabilità, posto che il fatto dannoso imputabile risalirebbe al febbraio 2008 (o al più all'avvio della causa civile da parte del M., nel 2009) e dall'epoca non sarebbe stato loro

notificato alcun atto interruttivo della prescrizione, fino all'invito a dedurre. In secondo luogo, tale episodio sarebbe estraneo ai fatti di demansionamento, né potrebbe rappresentare una condotta vessatoria integrante il c.d. *mobbing* verticale, poiché non si tratterebbe di un comportamento persecutorio né contemplerebbe la ripetizione di plurime condotte vessatorie.

Al di là degli episodi sopra descritti, gli ulteriori addebiti indicati nella citazione non sarebbero in alcun modo riferibili né al C. né al D. F.; gli odierni convenuti non avrebbero rivestito alcun ruolo nella pretesa assegnazione al M. di incarichi dequalificanti, nella difficoltà di concessione allo stesso di ferie e congedi parentali, nell'attribuzione di uffici e mezzi inadeguati.

Posto quindi che al C. e al D. F. sarebbero ascrivibili i soli episodi sopra descritti, agli stessi non sarebbe riconducibile alcuna condotta vessatoria, non trattandosi di comportamenti reiterati e persecutori, con conseguente esclusione di ogni responsabilità. Difetterebbe, in particolare, il nesso causale tra la condotta addebitabile ai medesimi e i fatti contestati, essendo gli stessi estranei alle condotte astrattamente ascrivibili a *mobbing* c.d. verticale e ai fatti di demansionamento.

A conferma dell'estraneità del geom. C. ai fatti di demansionamento e di *mobbing* andrebbe considerato che lo stesso M. avrebbe proposto al Comune di Omissis, a definizione del contenzioso, di essere assegnato all'Ufficio Lavori Pubblici, diretto proprio dal C..

In ordine al *quantum* del danno erariale la difesa evidenzia che l'importo corrisponde alla somma riconosciuta al M., nel contratto transattivo stipulato

con l'amministrazione; e ciò discenderebbe dalla decisione -che in alcun modo sarebbe riconducibile ai convenuti- di rinunciare a impugnare la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 646/2014.

La pretesa di imputare al C. e al D. F. un danno indiretto discenderebbe quindi dalla conclusione di un accordo transattivo deciso da altri soggetti ed equivarrebbe a porre in capo ai convenuti una responsabilità per comportamento altrui.

Ulteriore ragione che impedirebbe di addebitare, anche solo in parte, il preteso danno erariale ai convenuti risiederebbe nella circostanza che il Comune di Omissis, negli anni 2009-2015, era dotato di polizze assicurative per responsabilità civile che, se attivate tempestivamente, avrebbero annullato il danno patito dal Comune a seguito del giudizio promosso dal geom. M.. Secondo la prospettazione difensiva, ove fosse stata attivata la polizza assicurativa per la responsabilità civile, che copriva anche la colpa grave dei dipendenti, gli importi al M. sarebbero stati versati dall'Assicurazione, senza esborsi a carico del Comune, con conseguente annullamento di ogni danno. Quanto all'elemento soggettivo sarebbe da escludere la sussistenza del dolo specifico preteso dalla giurisprudenza non sussistendo gli estremi per la riconduzione delle condotte dei convenuti entro i predetti parametri. In ordine alla quantificazione del danno la difesa lamenta che la misura addebitata dalla Procura al convenuto sarebbe eccessiva, a fronte dell'inesistenza di una condotta lesiva da parte dello stesso configurabile come mobbing verticale, dell'estraneità ai fatti di demansionamento, della previsione nella complessiva somma di euro 200.000,00 riconosciuta dall'Amministrazione al M., di voci di cui i convenuti non potrebbero essere chiamati a rispondere.

Con atto depositato presso la Sezione in data 23 aprile 2018 ha spiegato intervento nel presente giudizio il Comune di Omissis, aderendo alla prospettazione della Procura contabile.

All'udienza in data 13 dicembre 2018 il Pubblico Ministero ha richiamato l'atto di citazione. Ha sottolineato le ragioni poste a fondamento della pretesa erariale conseguente al danno indiretto causato da mobbing. Ha ripercorso le attività di demansionamento e vessatorie da parte dei convenuti nei confronti del geometra M. e ha insistito per la condanna del convenuto C. al risarcimento nell'importo di euro 15.000 e del D. F. per l'importo di euro 15.000. Si è opposto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, rilevando che il dies a quo decorre dal pagamento da parte dell'amministrazione, in seguito alla condanna in sede civile. Ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. L'avv. Balzarini. rappresentanza e difesa dei convenuti, ha rilevato preliminarmente la mancata notificazione dell'atto di intervento da parte del Comune di Omissis. Quanto al merito, ha insistito per la carenza di prova in ordine ad una condotta illecita imputabile ai convenuti C. e D. F., non potendo le stesse farsi discendere dalle pronunce in sede civile, intervenute nei confronti dell'Amministrazione comunale. Sempre in ordine al giudizio civile ha sottolineato la rilevanza della non adeguata difesa dell'Amministrazione nell'ambito del predetto giudizio; elemento che avrebbe condotto alla pesante soccombenza del Comune stesso. Ha rilevato inoltre che il convenuto D. F. non ricopriva un ruolo di superiore gerarchico rispetto al Geom. M. e non sarebbe quindi stato possibile neppure ipotizzare un'attività di *mobbing* nei confronti del medesimo.

Ha inoltre osservato che la mancata attivazione da parte dell'Amministrazione del Comune di Omissis ha determinato interruzione del nesso causale posto che la pretesa dell'ente si sarebbe potuta soddisfare per tale via. Ha sottolineato infine che l'assegnazione ai servizi cimiteriali del Geometra M. non può essere qualificato demansionamento, trattandosi di attribuzione rientrante nelle competenze proprie della qualifica del detto dipendente. Ha richiamato le conclusioni. L'Avvocato Alberto Villarboito, in rappresentanza della parte interveniente Comune di Omissis, ha richiamato la memoria, associandosi alle richieste della Procura.

Rilevato in

DIRITTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio concerne una prospettata ipotesi di danno indiretto derivante da transazione intervenuta tra Comune di Omissis e un suo dipendente, in data 6 luglio 2015 (successiva a due gradi di giudizio in cui l'Amministrazione comunale è rimasta soccombente), in relazione a comportamenti ritenuti in sede civile integrare i profili della dequalificazione professionale e del *mobbing*, con conseguenti danni biologico, morale, esistenziale e professionale patiti dal medesimo dipendente e allo stesso risarciti dall'ente.

Il pregiudizio economico subito dal Comune di Omissis in conseguenza di comportamenti valutati da altro plesso giurisdizionale come lesivi della sfera giuridica di un dipendente (E. M.) e fatti oggetto di specifica transazione tra

ente e dipendente stesso è quantificabile complessivamente nell'importo complessivo di euro 200.000,00, pari alla somma corrisposta dall'ente in esecuzione delle pronunce giurisdizionali.

Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l'atto di intervento spiegato dal Comune di Omissis per difetto di previa notificazione dello stesso alle parti, in violazione della previsione dell'art. 86 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016), secondo la quale "chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione". Nella fattispecie, come riconosciuto dallo stesso legale del Comune in udienza, l'atto di intervento non risulta notificato a tutte le parti convenute dovendosi, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità del medesimo.

Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione del credito erariale, sollevata dalle difese del C. e D. F. sull'assunto che gli inviti a dedurre - atti di cui si riconosce valore interruttivo- siano stati notificati in epoca successiva alla soglia del quinquennio, calcolato facendo riferimento al momento della condotta, individuata dalle difese nel febbraio 2008 per il C. e nel marzo 2008 per il D. F. (o, al più, dall'avvio della causa civile da parte del geom. M. nel 2009).

L'eccezione è priva di fondamento giuridico.

L'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, prevede, fra l'altro, che «Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso (...)».

In forza di tale previsione, il fatto dannoso non si perfeziona con il semplice scostamento della condotta dal paradigma legale di riferimento, ossia con la realizzazione della condotta, almeno gravemente colposa, con connotazioni censurabili, ma occorre anche il verificarsi delle conseguenze di quella condotta (il cd eventus damni). In tale prospettiva solo quando "ha luogo l'effettivo depauperamento del patrimonio pubblico si consolida in capo al Requirente l'investitura all'esercizio della pertinente azione di responsabilità. E tale situazione si realizza allorquando il depauperamento assume concretezza ed attualità, attributi alla cui ricorrenza è condizionata, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di questa Corte, la risarcibilità del danno erariale (ex plurimis Corte dei conti, Sez. II app., n. 625/2018).

Nella fattispecie la scrittura privata di transazione è stata stipulata tra le parti in data 6 luglio 2015 e il Comune di Omissis ha corrisposto al dipendente E. M. la somma complessiva di euro 200.000,00, con mandato n. 2405 del 17 settembre 2015.

Dunque, potendo il diritto al risarcimento del danno erariale essere fatto valere a partire dall'esecuzione materiale della spesa che integra la manifestazione lesiva della condotta antigiuridica, da quel momento, in linea con la regola generale di cui all'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere. Individuato quindi nella data dell'esborso *il dies a quo* del termine prescrizionale, alcuna colpevole inerzia è ravvisabile nella condotta della Procura contabile, che ha proceduto alla notificazione degli inviti a dedurre entro il termine quinquennale di prescrizione.

Passando all'esame del merito del giudizio rileva il Collegio che va distinta la

posizione dei convenuti C. e D. F..

In relazione al convenuto M. C. il Collegio reputa che sussistano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa contestata dalla Procura contabile.

Pacificamente è individuabile il rapporto di impiego con il Comune di Omissis, essendo il C., all'epoca dei fatti, dipendente dell'ente con qualifica di geometra e, a far data dall'1.9.2003, di capo servizio Lavori Pubblici.

È altresì pienamente comprovata la sussistenza del danno indiretto certo, concreto ed attuale subito dal Comune di Omissis, poiché si è verificato, in seguito ad accordo transattivo, il pregiudizio economico per effetto dell'esborso (della complessiva somma di € 200.000,00) in favore del dipendente M.. Nel caso di specie, l'avvenuto risarcimento dei danni, per come da ultimo definito nella transazione stipulata tra le parti in data 6 luglio 2015, ha determinato una lesione concreta ed attuale al patrimonio del Comune (cfr. Corte dei conti, SS.RR. n. 14/2011/QM; Seconda Sezione centrale d'appello, sentenza n. 139 dell'11 febbraio 2016; Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 138 del 19 ottobre 2017).

Quanto alla condotta contestata al convenuto, la stessa risulta, ad avviso del Collegio, integrare pienamente comportamenti illeciti e mobbizzanti rispetto ai quali il danno subito dall'ente locale si pone in rapporto di stretta consequenzialità.

Non appaiono sul punto fondate le contestazioni della difesa del C. che censura, in primo luogo, l'operato della Procura regionale per avere la stessa asseritamente aderito in modo acritico alle risultanze del giudizio civile, senza

procedere ad un'autonoma valutazione dei fatti di causa e omettendo di fornire prova puntuale della fondatezza degli addebiti mossi al convenuto.

La difesa disconosce inoltre qualsivoglia efficacia vincolante alle pronunce di condanna emesse nel giudizio civile tra terzo danneggiato e Amministrazione in quanto *res inter alios acta*, appellandosi al principio di autonomia tra l'azione civile e quella amministrativa-contabile.

La tesi prospettata non è condivisibile.

Viene in rilievo, con riguardo a quanto dedotto, il rapporto tra giudizio civile e giudizio contabile e, in relazione a questo, la rilevanza delle risultanze e delle prove assunte in quel processo nel diverso giudizio di responsabilità amministrativa.

Appare, sul punto, certamente condivisibile l'affermazione dei convenuti circa l'autonomia e diversità di *causa petendi* e *petitum* fra l'azione di responsabilità amministrativa e l'azione civile di danno contro la P.A..

Non è infatti revocabile in dubbio che l'azione civile di danno contro la P.A. e la diversa azione avviata dalla Procura contabile per l'accertamento di responsabilità amministrativa in capo ai presunti responsabili del danno indiretto siano assoggettate a diverse discipline.

Mentre il giudice civile giunge a condannare l'amministrazione a risarcire il privato utilizzando gli ordinari parametri del danno e della colpa, "nell'azione susseguente di rivalsa per danno indiretto, il Giudice contabile dovrà, al fine di addivenire ad una sentenza di condanna dell'Amministrazione pubblica, individuare la colpa grave del dipendente pubblico che ha agito in nome e per conto della medesima, valutandone il comportamento dannoso tenuto

nell'esercizio delle funzioni o dei compiti ad esso affidati" (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 647/2013).

E' parimenti indiscusso in giurisprudenza che, anche se le sentenze civili di condanna a carico della PA non esplicano efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità, il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi utili a formare il proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., pur quando il convenuto sia rimasto estraneo al processo civile (Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte n. 61/2014; Sez. I App., n. 349/2013; id. n. 297/2011; id. n. 18/2012). E' stato chiarito che "laddove tutta la documentazione acquisita al fascicolo processuale non presenti al Giudice contabile aspetti di dubbiosità, con necessità, quindi, di ulteriori approfondimenti o, comunque, di conferme provenienti da altri elementi ancora da accertare, il convincimento del Giudice contabile può liberamente formarsi in quanto tali risultanze vengono in rilievo nel giudizio per responsabilità erariale non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare anche ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.. (Corte dei conti, Sez. I App., n. 18/2012; Corte dei conti, Sez. III, n. 86/2014; Corte dei conti, Sezione I App. n. 133 del 8 aprile 2004).

Ne consegue che le prove raccolte nell'ambito del processo civile rilevano nel giudizio contabile e sono, in quanto tali, autonomamente valutabili da parte del Giudice contabile (Corte dei conti, I. Sez. giur. App., n. 12/2004) il quale, "ove giunga a pronunce diverse da quelle prese del giudice ordinario, deve adeguatamente e puntualmente motivarle, anche in specifico riferimento alla diversa ricostruzione, interpretazione o valutazione dei fatti di causa comuni

e del relativo materiale probatorio" (Corte dei conti, Sez. III app., n. 623/2005; Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte n. 61/2014).

Ciò detto, va rilevato che la ricostruzione operata in sede civile, stante la sua aderenza e congruità rispetto alle risultanze istruttorie acquisite, appare persuasiva, lineare e condivisibile in ordine alla emersione dei fatti posti alla base della pretesa risarcitoria azionata dalla Procura regionale; da ciò deve farsi discendere la congruità e ragionevolezza della scelta dell'amministrazione di addivenire alla transazione con il dipendente M., nei termini descritti nella narrativa in fatto.

Neppure appare condivisibile, pertanto, quanto sostenuto dal C. in ordine alla qualificazione della pretesa inadeguata difesa da parte dell'Amministrazione, nell'ambito dei giudizi di primo e secondo grado in sede civile, quale fattore integrante l'evento causativo del danno, con conseguente addebito di responsabilità all'Amministrazione, dal momento che il nesso causale tra la condanna subita dall'Amministrazione nel giudizio civile e le condotte contestate ai convenuti non può ritenersi aver subito alcuna interruzione.

Basti a tal fine considerare che l'attività difensiva svolta dal Comune deve ritenersi, nella fattispecie, non determinante dell'esito di soccombenza dell'amministrazione in causa, tenuto conto dell'acclarata situazione pregiudizievole per il dipendente e delle plurime condotte, protrattesi per anni, da parte dell'Amministrazione in danno del M.; elementi rispetto ai quali la stessa difesa del C. non adduce elementi di prova contraria che avrebbero potuto essere dedotti dalla difesa dell'Amministrazione nel giudizio civile e che non sarebbero stati forniti.

Le numerose circostanze che fondano l'accertata responsabilità dell'Amministrazione risultano, del resto, a tal punto concordanti e fondate su solidi elementi probatori da aver indotto tre dei cinque convenuti nel giudizio di responsabilità avviato dalla Procura contabile (C. R., A. S. e S. Z. B.) a instare per l'accesso al rito abbreviato, evitando in tal modo la sottoposizione al giudizio ordinario.

Quanto alla contestazione di pretesa genericità degli addebiti imputati al C. deve escludersene la fondatezza, risultando a tal fine sufficiente rilevare come puntuali e circostanziate siano le argomentazioni sviluppate dalla difesa; elemento di per sé sufficiente ad evidenziare l'infondatezza della censura. Ciò anche considerando che può ritenersi implicito, laddove nell'atto di citazione siano indicate condotte ritenute mobbizzanti, senza specificazione del soggetto agente, che le stesse siano state ritenute riconducibili, da parte della Procura, a tutti i soggetti convenuti nel giudizio di responsabilità.

E' peraltro riconosciuto anche dalla difesa del C. che, a partire dalla fine di febbraio 2008, sia stato lo stesso convenuto, in qualità di Capo Servizio Lavori Pubblici ad aver riassegnato il M., al servizio cimiteriale, con il compito di eseguire la rilevazione topografica del cimitero, l'elencazione delle tombe e il controllo dei registri cimiteriali.

Tale condotta del C., non si è semplicemente tradotta in assegnazione di compiti del tutto svilenti e riduttivi rispetto alla qualifica del M., integranti il profilo del demansionamento, ma ha assunto carattere persecutorio per le modalità attraverso le quali la stessa è stata attuata.

Sul punto la sentenza del Tribunale di Vercelli, n. 35/2013, in data 14

febbraio 2013 - 9 aprile 2013, la cui motivazione il Collegio condivide pienamente, afferma che "delle condotte "mobbizzanti" tenute dai superiori gerarchici certamente quella più significativa e di maggiore gravità si è verificata in occasione dello spostamento della sede di lavoro del ricorrente dalla sede municipale all'edificio che ospita l'ossario del cimitero del centro di Omissis, che, per la sua consistenza e per le modalità con cui è stata attuata, ha costituito senza dubbio il culmine della condotta persecutoria e denigrante posta in essere nei confronti del lavoratore. L'intento persecutorio da parte dei superiori gerarchici del M. è emerso senza ombra di dubbio dal fatto stesso che, in seguito all'affidamento dell'incarico temporaneo di responsabile dei servizi cimiteriali e della rilevazione topografica dei cimiteri, fu assegnato al M. quale nuova sede di lavoro un angusto locale isolato sito nel cimitero di Omissis, che appariva esternamente come una tomba di famiglia, ricavato nella parte superiore dell'ossario, ancora in uso, del cimitero stesso; il locale aveva le dimensioni di circa tre metri per tre, e non era dotato di un collegamento telefonico esterno funzionante né del collegamento alla rete informatica del Comune, oltre ad essere isolato da tutti i restanti uffici amministrativi dell'ente, apparendo pertanto del tutto inidoneo all'espletamento delle mansioni di concetto delle quali avrebbe dovuto essere investito il geom. M. nel rispetto del proprio inquadramento contrattuale e della propria professionalità, oltre che inutilmente vessatorio nei confronti del M., considerato che non è emersa alcuna reale esigenza organizzativa collegata alla collocazione del M. presso un ufficio tanto inadeguato, apparendo tale decisione quasi una sorta di "dispetto" posto in

essere nei confronti del lavoratore".

Al C. è addebitabile non solo la scelta di relegare il M., a partire dal marzo 2008, in un minuscolo ufficio distaccato, collocato all'interno di un cimitero e in condizioni di oggettivo isolamento rispetto alla sede dell'amministrazione e ai colleghi (non risultando neppure attivo un collegamento informatico e telefonico diretto con la rete comunale) ma anche di aver ulteriormente aggravato la condizione di prostrazione del dipendente impartendo prescrizioni per l'adempimento delle mansioni lavorative particolarmente vessatorie, tanto di tradursi in condotte percepite a buon diritto dallo stesso M. come persecutorie.

A tal proposito la sentenza del Tribunale di Vercelli, con argomentazioni cui il Collegio aderisce pienamente, ha precisato che "Una volta attuatosi lo spostamento presso la sede cimiteriale, il comportamento vessatorio da parte dei superiori gerarchici è proseguito, considerato che di fatto da allora in poi il M. non potette fare null'altro che l'elenco dei defunti presenti nelle tombe e nelle cappello private del cimitero, e ricevere i reclami dei cittadini, tanto che nell'aprile 2008, non contento dello stato di prostrazione psicologica già cagionato al M. con la "cacciata" dall'edificio municipale e l'assegnazione di mansioni del tutto dequalificanti, il Capo Servizio Lavori Pubblici geom. C. M., diede verbalmente disposizioni al ricorrente secondo le quali egli sarebbe dovuto restare per tutto il suo orario di servizio all'interno del proprio ufficio nel cimitero del centro, per essere a disposizione del pubblico per reclami, segnalazioni e informazioni, facendo esporre in tutti i cimiteri comunali dei cartelli di avviso pubblico- sui quali, visto che l'ufficio del cimitero non aveva

una linea telefonica collegata con l'esterno, erano riportati i numeri di telefono dell'Ufficio Lavori Pubblici situato nel palazzo municipale-, nonché, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del M., diede disposizioni al ricorrente di rimanere nel suo ufficio per tutta la mattina e di uscire per rilevare sulle tombe le cappelle private nomi dei defunti nel pomeriggio. Conseguentemente, l'attività effettiva del ricorrente al momento del deposito del ricorso consisteva, oltre all'effettuazione del censimento dei defunti nelle tombe e nelle cappelle private del cimitero del centro, nel ricevere qualche sporadica segnalazione della presenza di lampadine bruciate nelle tombe, nell'indicare dove si trovavano scope e secchielli del cimitero, nell'indicare dove si trovava l'operaio seppellitore, che egli non poteva neppure contattare telefonicamente in modo diretto, ma solo attraverso l'ufficio messi in Municipio, mansioni, in sostanza, proprie di un semplice operaio guardiano del cimitero".

Alla luce di tali elementi non colgono evidentemente nel segno, in relazione a tale profilo, le asserzioni della difesa del C., per cui il solo episodio addebitabile allo stesso (affidamento al M. dell'incarico di responsabile dei servizi cimiteriali) non potrebbe rappresentare una condotta vessatoria poiché non sarebbero rilevabili abusi perpetrati in maniera continuativa, premeditata e azioni a scopo intimidatorio.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, il Collegio considera pienamente integrata in capo al C. la condotta illecita contestata dalla Procura regionale. E' infatti chiaramente desumibile, nel complesso dei comportamenti che hanno condotto alla riassegnazione del M. ai servizi

cimiteriali e, soprattutto, in considerazione delle modalità di esecuzione dei compiti lavorativi individuati dal C., un prolungato comportamento ostile al dipendente, con forme di prevaricazione, emarginazione e mortificazione dello stesso, cui è conseguito un pregiudizio dell'equilibrio psicofisico, rilevato dalla CTU disposta nell'ambito del giudizio civile (doc. 34 Procura contabile), che identifica la patologia psichica contratta dal dipendente in un "disturbo d'ansia reattivo a problemi lavorativi".

Il concorso causale del C. nella produzione del danno erariale va naturalmente parametrato all'effettiva incidenza sul piano eziologico della sua condotta, anche rapportata a quella imputabile ai diversi soggetti che, con distinti atti illeciti, hanno contribuito alla realizzazione del danno.

Numerosi elementi emersi nell'ambito del giudizio consentono di ritenere che siano imputabili al C. una pluralità di atteggiamenti che, anche se non singolarmente illeciti, a partire dalla riassegnazione del M. ai servizi cimiteriali, siano nel complesso convergenti nell'evidenziare un univoco intento discriminante e avverso al M..

In particolare, in qualità di superiore gerarchico del M., in quanto responsabile del servizio lavori pubblici, al C. non può non ricollegarsi l'addebito di responsabilità concernente le condizioni di lavoro nelle quali il M. fu relegato ad operare, in stato di sostanziale isolamento presso il cimitero comunale, costretto, per interloquire con altri uffici comunali, a "passare", alla stregua di un utente esterno, attraverso il centralino e neppure risultando collegato alla rete telematica aziendale, con riflessi negativi anche nell'espletamento dei compiti assegnati.

Alla scelta di riassegnazione in via esclusiva ai servizi cimiteriali, da svolgersi in condizioni di sostanziale emarginazione rispetto agli uffici amministrativi costituenti la macchina amministrativa comunale, si sono aggiunte, da parte del C., una serie di disposizioni molto rigide e ferree impartite in ordine all'orario di lavoro e alle modalità di gestione del servizio, che hanno reso ancor più gravose le condizioni lavorative, già di per sé pregiudizievoli, del dipendente.

Non è revocabile in dubbio che le condizioni ottimali di svolgimento del servizio potevano e dovevano essere contemperate con la garanzia, da parte del superiore gerarchico del M., di rispetto dell'art. 2087 c.c, che impone al datore di lavoro di tutelare, oltre che l'integrità fisica, anche la personalità morale del lavoratore. Secondo il costante orientamento del Giudice di legittimità, l'illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che integra il c.d. "mobbing" e che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 c.c. consiste nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente (cfr. Cass. n. 4774 del 2006, 22858 del 2008, n. 3785 del 2009, n 18838 del 2013, n. 4222 del 2016; Cons. St., IV, 15 ottobre 2018, n. 5905).

Sempre incidenti sulle condizioni di lavoro del dipendente, in violazione dell'art. 2087 c.c., si pongono le condotte integranti lo *straining* che, secondo la giurisprudenza del Giudice di Cassazione "altro non è se non una forma

attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 cod. civ., norma di cui da tempo è stata fornita un'interpretazione estensiva costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32,41 e 2 Cost. (v. Cass. 4 novembre 2016, n. 3291 e la recente Cass. 19 febbraio 2018, n. 397' (Cass., Sez. Lav., 10.7.2018, n. 18164).

La giurisprudenza ha altresì chiarito che "posto che lo straining è una forma attenuata di mobbing, mancante del carattere di continuità delle condotte vessatorie, non è preclusa la possibilità di ottenere il risarcimento del danno prodotto, qualora la pretesa risarcitoria sia stata fondata sul mobbing, anziché, come avrebbe dovuto, sullo straining" (Cass., Sez. Lav., 10.7.2018, n. 18164). Ciò anche tenuto conto che, secondo il richiamato e recente orientamento giurisprudenziale, il datore di lavoro è comunque tenuto "ad evitare situazioni "stresso gene" che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio (sul punto, la già citata Cass. n. 3291/2016 e la più recente Cass. 29 marzo 2018, n. 7844)" (Cass., Sez. Lav., 10.7.2018, n. 18164).

Alla luce di quanto emerso nell'ambito del giudizio non appare revocabile in dubbio che la condotta del C. integri pienamente la violazione dolosa degli obblighi di servizio incombenti sul medesimo, in qualità di superiore gerarchico del M., che avrebbe dovuto, in tale veste, garantire l'osservanza dell'art. 2087 c.c.. La pluralità dei comportamenti di carattere vessatorio sono stati posti in essere in modo continuativo e sistematico da parte del C. nei confronti del M., con deliberata intenzione di produrne uno stato di sostanziale emarginazione.

E' chiaramente rinvenibile in tale condotta un intento doloso, che si è intensificato a partire dalla riassegnazione del dipendente ai servizi cimiteriali. Del tutto sfornita di fondamento appare l'argomentazione difensiva secondo la quale la difesa del M. non avrebbe inteso coinvolgere il C. nelle contestazioni di responsabilità svolte nel giudizio ordinario; basti a tal fine rilevare che nelle sentenze rese dal Giudice ordinario si fa specifico riferimento alla gravità della condotta vessatoria del C. e, anche in relazione al profilo di responsabilità amministrativa, nella denuncia di danno erariale a firma del M. stesso, era esplicitamente indicato anche il nominativo del convenuto.

Neppure coglie nel segno la deduzione difensiva secondo la quale, essendo il Comune di Omissis titolare di polizze assicurative per la responsabilità civile che, se attivate tempestivamente, avrebbero annullato il danno patito dal Comune, nulla potrebbe essere imputato al C. per l'inerzia nell'attivazione della polizza. Va rilevato come la circostanza non appaia sufficientemente dimostrata neppure risultando versata in atti, da parte della difesa che la invoca, la polizza fideiussoria comunale alla quale si fa riferimento, dalla quale desumere l'ambito, la durata e la disciplina della copertura assicurativa

di cui si era dotato l'ente. In ogni caso, la mancata attivazione delle polizze non può ritenersi costituire elemento di per sé interruttivo del nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno allo stesso imputabile.

In relazione alla ripartizione del danno, va tenuto in considerazione il periodo cui sono riferibili i comportamenti illeciti attribuibili al C., che decorrono da quando lo stesso risultava in posizione apicale al servizio lavori pubblici e il M. cessò il distacco presso la S.I.I. s.p.a. (29.5.2006). Più specificamente, la condotta può ritenersi aver assunto carattere vessatorio e mobbizzante a partire dalla riassegnazione del M. ai servizi cimiteriali; conseguentemente, l'entità del danno va quantificata, in riduzione rispetto alla domanda, nella somma di euro 7.500,00, oltre rivalutazione monetaria, da computarsi dal pagamento delle somme fino al deposito della presente sentenza e interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.

Venendo all'esame della posizione riferita all'altro convenuto (D. F.), chiamato dalla Procura a rispondere in questa sede, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti della responsabilità amministrativa.

A fronte di una contestazione di responsabilità avanzata dalla Procura con qualificazione della condotta illecita configurata quale *mobbing* verticale è da escludersi qualsivoglia profilo di responsabilità del D. F., il quale risulta inquadrato, fino perlomeno al giugno 2008, in una categoria inferiore a quella del M..

Come emerge dalla ricostruzione della difesa del D. F., non contraddetta dalla Procura contabile, all'epoca del solo episodio citato nell'atto di citazione al medesimo imputabile (marzo 2008) -allorquando cioè, su ordine di un proprio

superiore, venne svuotato l'ufficio del M.- il convenuto non poteva essere ritenuto un superiore gerarchico di quest'ultimo.

Non possono quindi ritenersi riferibili al D. F. gli addebiti contenuti nell'atto di citazione che, riprendendo le statuizioni delle due sentenze civili, addebitano la responsabilità per il danno indiretto arrecato al Comune di Omissis a comportamenti tenuti da "superiori gerarchici", integranti mobbing verticale.

In relazione all'unico addebito mosso al D. F. da parte della Procura contabile, risalente al marzo 2008 e riguardante, come accennato, lo svuotamento dell'ufficio del M., è ricavabile della stessa sentenza del Tribunale di Vercelli di primo grado che "il D. F....su disposizione del Vice Sindaco, aveva provveduto materialmente a far svuotare l'ufficio del M." (pag. 25 sent. Tribunale di Vercelli n. 35/2013).

Risulta in effetti agli atti che, come osservato dalla difesa del D. F., lo stesso sia stato l'esecutore materiale di una disposizione proveniente da un amministratore del Comune (lettera 5.3.2008 del Vice Sindaco -doc. 5 difesa D. F.-); va aggiunto che, a partire dal maggio 2008, lo stesso risulta essere stato addetto, quale capo servizio, alla manutenzione dei beni patrimoniali comunali, rientrando tra le proprie competenze anche quelle di svuotamento e spostamento degli arredi degli uffici.

Per quanto risultante alla luce delle difese, non smentite in atti, la richiamata nota del Vice Sindaco in data 5.3.2008, disponeva che il trasferimento delle carte e degli oggetti personali del geom. M. fosse ultimato entro la fine di quella settimana; risulta altresì che il M. fosse perfettamente edotto della

circostanza, avendo sottoscritto per presa visione, in data 8.3.2008, la medesima nota del Vice Sindaco.

Emerge quindi l'insussistenza di elementi probatori sufficienti e ritenere integrata, nei confronti del D. F., la condotta illecita di *mobbing*.

Neppure può ritenersi configurabile l'illiceità dei comportamenti contestati al D. F., sotto il diverso profilo del sopra descritto *straining*, non potendo le condotte allo stesso addebitabili ritenersi produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore e tali da giustificare la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 cod. civ..

Il convenuto D. F. va quindi assolto da ogni addebito con liquidazione a suo favore, ai sensi dell'art. 31, c. 2 c.g.c. e a carico dell'amministrazione di appartenenza, gli onorari e diritti spettanti alla difesa, nell'importo complessivo di euro 1.000,00.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate dalla segreteria, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'inammissibilità dell'atto di intervento del Comune di Omissis;
- condanna il convenuto M. C. al risarcimento del danno in favore del Comune di Omissis, nell'importo complessivo di euro 7.500,00 oltre rivalutazione monetaria, da computarsi dal pagamento delle somme fino al deposito della presente sentenza e interessi legali dal deposito della sentenza

al saldo;

- assolve da ogni addebito il convenuto M. D. F. e liquida in suo favore gli onorari e diritti spettanti alla difesa nell'importo omnicomprensivo di euro 1.000,00.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto M. C. nell'importo di euro 656,36 (SEICENTOCINQUANTASEI/36).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Cinthia Pinotti, Presidente

Walter Berruti, Consigliere

Ilaria Annamaria Chesta, Primo Referendario Estensore

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Ilaria Annamaria Chesta

F.to Cinthia Pinotti

Depositata in Segreteria il 5 marzo 2019

Il Direttore della Segreteria

F.to Antonio Cinque

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione

dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

F.to Cinthia PINOTTI

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 5 marzo 2019

Il Direttore della Segreteria

F.to Antonio Cinque

35